



Scrittura di società commerciale fra li signori  
Donato Levi fu A. S. e suo figlio maggiorenne  
Leon Levi, Salvador Nita Sarach fu S. A.  
David e Samuel Levi, nati i primi ed il terzo  
in Chieri, ed il secondo in Asti, tutti domiciliati in  
Torino. Si dichiarate si conviene:

Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

Che i suddetti si dichiarano costituiti una società  
commerciale sotto l'autica detta da  
David Emmanuel Levi figlio, compagno  
avendo la sua sede principale in Torino ed una  
succursale in Chiavari, di oggetti compra e vendita negozi,  
ed operazioni di scambi e mescolanti. La società s'inten-  
desrà aver principio con il 1º prossimo Giugno, ed avrà  
il suo termine col 31 maggio 1875.

Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

La società al quanto spetta al riparto degli utili  
e delle perdite s'intenderà divisa in cento parti  
scartati di cui: a Donato Levi ventasette ed un terzo, a  
Baroni Salv. Nita trentuno ed un terzo, a David Levi trentuno ed  
un terzo. L'amministrazione della società è l'uso  
della prima spetterà solo ai tre soci Donato Levi,  
David Levi, e Salvador Nita Baroni, ed ogni delibera-  
zione importante dovrà essere presa d'accordo e col  
consenso di tutti li soci.

Art<sup>o</sup> 3.

Il fondo sociale è costituito in danaro, ed in quelle somme che in danaro, e nelle quote anzidette, i soci saranno di unirsi effettivamente nel corso del primo anno della società. Sopra il fondo così costituto ciascun socio verrà accreditato dell'intero annuo in ragione del 8% finché pur avendo gli interessi sotto la deduzione della preceduta somma di lire quindicimila e caduto dei soci, come attestati gli utili di loro spettanza dovranno pagare in aumento del rispettivo capitale suo alla fine della società, producendo ad ogni anno nuovi interessi. Per determinare gli utili verranno detratti questi interessi tutti, come si darà le spese sociali senza distinzione o riserva. Al Dottor Gori venne attribuita il ventiseiesimo ed un terzo in contemplazione dell'ora che dovrà prestare il d. lui figlio Leon David.

Art<sup>o</sup> 4.

I soci dovranno versare nella cassa sociale in conto corrente libero e fruttifero al 6% (al sei per cento) quelle somme che preverranno loro di qualsiasi causa. Potranno altresì ritirare nel loro fondo rispettivo, quelle somme che loro professero occorrere e fare un agiato di stabili in loro proprio nome, di quali non potranno mai farne commozio, con facoltà inoltre al Dottor



Peri di ritirare nello stesso modo le somme che abbisognasse per l'allocamento delle proprie figlie, pagando l'interesse del cinque per cento annuo.

Delle somme che venissero a prelevare i soci dovranno pagare alla società l'interesse al sei per cento, considerando se prelevate come un loro debito verso la società, e così lasciando indebolito loro fondo di tutti gli effetti della presente convenzione sociale.

#### Art. 5<sup>o</sup>

Tutti i soci e consiglii devono tenere il quale interviene alla presenza di S. Giacomo che si ha attualmente e quello eventualmente cui infia, rinvolano tutta la loro opera ed industria personale a beneficio della società, non potranno attendere sotto qualsiasi pretesto ad alcun altro affare, ne florilegio altri, né non potranno fare altre operazioni che non sieno nel numero di quelle istituzioni l'oggetto della società, né per uso della firma di qualsivoglia atto che non sia in nome e per beneficio della società.

#### Art. 6<sup>o</sup>

Al fini d'ogni anno si farà l'inventario regolare ed in questa circostanza si riapprenderanno queste scritturazioni di riepilogo che valgono a

stabilire esattamente la posizione ed il conto di  
ciascheduno socio, tanto relativamente ai rispettivi  
capitali, che agli interessi residuati, quanto affatto.

Atto

Cominciato l'anno scorso, e corso al 1° giugno 1876,  
la società dovrà regolare le sue operazioni come se  
fosse in liquidazione, ma finché farlo in modo che  
nel corso di detto anno scorso, sia come si è  
liquidato il nome, cioè sia risolta ogni obli-  
gazione passiva della società. — Cominciato  
il nuovo anno, se in altro caso liquidata ogni  
operazione passiva della società, o rimanente soltanto  
qualche arrezzo o litigio, o di non grande utilità  
relatione, e dopo che sieno equamente le prelevate  
fette dai soci come all'art. II, ed affatto che tutti  
li soci abbiano ritirati l'ammontare dei residui  
d'ogni interesse, di cui viene tenuto conto per  
dare come all'art. 6, qualunque dei soci  
avrà il diritto di far procedere alla divisione  
in natura dell'attivo sociale, con formazione  
di lotti in quel miglior modo che sarà possibile  
a giudizio anche di persone di comune confiden-  
za, applicandone il valore ed ammontare  
a quistutto alla integrazione dei rispettivi  
fondi capitali.

Add 8<sup>a</sup>

Il caso di morte dei soci sarà sottoposto  
alle seguenti condizioni

Qualora decedesse il socio Donato Ferri,  
ogni sua ragione attorni e passiva resterà  
consolidata e traspassata nel figlio Leon David  
il quale in questo caso rappresenterà rispetto  
alla società, e <sup>come</sup> socio in luogo e vice del suo genitore.  
Invece, la stessa quota resterà priva ad un  
quinto diritto alla partecipazione negl'utili  
nelle perdite di modo che tutti i soci sieno  
eguali. Qualora decedesse il Leon David, il  
Donato rimarrà nella stessa posizione sociale,  
ma attesa la cessazione dell'obbligo, assurdo  
di restituire l'opera del figlio, la sua quota  
s'intenderà restata al quinto diritto come sopra.  
In caso di morte di entrambi li Donato e  
Leon David padre e figlio Ferri, ovvero di qualunque  
delle altri due soci, la società si intenderà  
consolidata nel socio o soci sopravvissuti; mediante  
pagamento agli eredi del socio o soci defunti,  
e in dodici rate semestrali cogli interessi  
al 5% per salvo ogni partito delle somme  
risultanti a beneficio del socio o soci defunti;  
dall'ultimo mandato annuale, e successivo.

detto pagamento gli soci nulla potranno pretendere né assunere qualsiasi ingenuità nella società. Si dichiara però che se il socio morisse nel secondo semestre dell'anno non aggiunta alla somma dell'ultimo inventario, una somma, eguale alla metà degli utili ed interessi spettanti al socio o soci defunti nell'anno precedente.

Nel caso di morte di due dei soci ed consolidazione della Società in un solo, sarà in tal volta di questo di prenegrliere di mettere in liquidazione per procedere poi nei modi contemplati nell'art<sup>o</sup> 7, e quanto siano applicabili.

Art<sup>o</sup> 9<sup>o</sup>

Il socio Sarah Salvador Mta.  
potrà far admisione nello società  
come apprendizzi senza stipendio  
per tre anni, li suoi due figli  
Moise ed Eugenio, compiuto il  
triennio passeranno a stipendio  
si e come verrà fissato dai soci;  
oper giudizio di persone di comune  
confidenza.

La presente fatta a copia nelle originali  
da ritirarsi a ciascheduno dei soci e  
sottoscritta in Torino

Torino addì 24 maggio 1888.

Salvad. R. Lanza

Donato Lanza

Domenico Lanza

Leon Lanza



VERTRINA  
CON CARICA DI FOT D)

Scrittura di società commerciale fra li signori  
Donato Levi figlio d'G. e suo figlio maggiorenne  
Leon David Salvador Vita Sarachà figli d'G.  
David e Samuel Levi, nati i primi ed il terzo  
in Chiari, ed il secondo in Atti, tutti domiciliati in  
Verona. Si dichiarate si conviene:

Art<sup>o</sup> I.

Era i suddetti si dichiarau costituita una società  
commerciale sotto l'antica ditta ditta  
David Emanuel Levi figlio & compagno  
avente la sua sede principale in Verona ed una  
succursale in Chiampo, & oggetti comprav e vendita velti,  
ed operazioni di sconto e riesconto. La società s'inten-  
derà aver principio con il 1º prossimo Giugno, ed arri-  
verà aver termine col 31 maggio 1874.

Art<sup>o</sup> II.

La società di quanto spetterà al riparto degli utili  
e delle perdite s'intenderà divisa in cento parti  
o caratti di cui: a Donato Levi trentasette e un terzo, a  
Salvador Salv. Vita trentuno e un terzo, a David Levi trentuno e  
un terzo. L'amministrazione della società e l'uso  
della firma spetterà solo ai tre soci Donato Levi,  
David Levi, e Salvador Vita Sarachà, ed ogni deliberazio-  
ne importante dovrà essere presa d'accordo e col  
consenso di tutti li soci.